



COMUNE DI REDAVALLE
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 5 del 08/02/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI
COMUNALI.-**

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **11.00** nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

LOMBARDI FABIO	SINDACO	Presente
- MODENA GABRIELE	ASSESSORE	Assente
- MASSARA ANGELO	ASSESSORE	Presente
-COMPAGNONI BELLONI PIERANGELA	ASSESSORE	Presente
- ALDECCA SONIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa e verbalizza il DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE Segretario Comunale.

Il Dott. LOMBARDI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 60 del 23.11.2011 di approvazione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, che detta principi in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" per i dipendenti pubblici, rimandando alle amministrazioni l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza o da privati, tenendo conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ad opera della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che con l'art. 1 comma 42 ha introdotto modifiche all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

RILEVATO che la citata legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 1 comma 60 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge stessa, con particolare riguardo all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del dell'articolo 1 della legge 190/2012;

VISTA l'intesa in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n.62/2013);

RITENUTO di procedere alla approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Personale;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali, composto da n. 8 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento sarà trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato in via permanente sul sito istituzionale dell'ente;
- 3) di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 - del TUEL n.267 del 18.08.2000.

C O M U N E D I R E D A V A L L E

P R O V I N C I A D I P A V I A

Allegato alla
delibera
di G. C. n.
del

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n. 165/2001. L'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti comunali, rispondendo alla necessità di escludere casi di incompatibilità, di diritto e di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che ne pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti.
2. Esso si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale.
3. Tra i dipendenti cui si riferisce il presente Regolamento sono ricompresi anche quelli con qualifica dirigenziale (se presenti nella dotazione organica).

Art. 2 – Incompatibilità assoluta

1. Il dipendente non può in alcun caso:
 - a) esercitare una attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
 - b) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune, altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati.
 - c) assumere cariche in società con fini di lucro;Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall'amministrazione e il divieto non è superabile per effetto di collocamento in aspettativa non retribuita.

Parimenti è, in generale, incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall'Ufficio/Servizio di assegnazione
2. Non possono essere oggetto di incarico:
 - a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio del dipendente, o che comunque rientrano fra i compiti dell'Ufficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo;
 - b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso.

Art. 3– Attività e incarichi compatibili

1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, può:
 - a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati.
 - b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
 - c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni o privati.
2. Non sono soggette ad autorizzazione per espressa previsione legislativa (Art. 53 D.Lgs. 165/2001) le seguenti attività anche se remunerate, né per tali attività sono previsti adempimenti da parte del Servizio Personale (anagrafe delle prestazioni):
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
3. Lo svolgimento di altre attività da parte dei dipendenti part-time pari o inferiore al 50% è disciplinato dalla legge.

Art. 4 Criteri e procedure per le autorizzazioni

1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell'ente di appartenenza e il contenuto dell'incarico extra istituzionale;
2. L'Amministrazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione, valuta:
 - a) L'assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra l'attività specifica per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione e l'attività istituzionale.
 - b) se il tempo e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica, tenuto conto anche delle attività già autorizzate, possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento;
 - c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte.
3. Per quanto concerne il comma 2 c), il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma, pari al 50% dello stipendio annuo lordo del dipendente corrisposto dall'ente. Il suddetto limite è riferito all'entità complessiva degli incarichi svolti nell'anno solare.

Art. 5 – Procedura autorizzativa

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Responsabile competente per il rilascio dell'autorizzazione. Coloro che si trovano in posizione di comando presso altro Ente devono inoltrare la domanda all'Ente medesimo.
2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Responsabile dell'area di assegnazione, previa verifica della compatibilità dell'incarico con i compiti d'ufficio dell'interessato e con le esigenze organizzative in riferimento anche all'impegno richiesto dall'incarico medesimo.

Per i Responsabili il parere viene espresso dal Segretario Comunale. Per il Segretario Comunale il parere viene espresso dal Sindaco.

3. Nella domanda il dipendente deve:
 - a) indicare
 - l'oggetto dell'incarico, con descrizione sintetica del contenuto dello stesso
 - il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l'incarico;
 - le modalità di svolgimento;
 - il compenso lordo previsto o presunto
 - b) dichiarare:
 - che l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del Servizio di assegnazione;
 - che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione;
 - che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell'amministrazione;
 - che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.
4. Il Responsabile competente al rilascio della autorizzazione può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine; il Responsabile stesso deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione comunque entro quindici giorni dalla ricezione o dalla presentazione degli ulteriori elementi richiesti.
5. Decorsi i termini di cui ai commi 4, l'autorizzazione:
 - a) si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche;
 - b) si intende definitivamente negata in ogni altro caso; qualora il dipendente ne chieda la motivazione la stessa deve essere data per iscritto entro quindici giorni.
7. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni dettagliati al comma 3).
8. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata generici.
9. Nel caso di conferimento di attività extra lavorativa ai propri dipendenti nei casi previsti dalla legge o qualora l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del Servizio di assegnazione, il conferimento assorbe l'autorizzazione (es: commissioni di concorso, rilevatore Istat per censimento, ecc.). Anche in tal caso devono essere rispettati i criteri previsti per l'autorizzazione e che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 6– Responsabilità e sanzioni

1. L'incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione a dipendente del Comune senza la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta che l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia.
2. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Comune di incarico retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare.

Art. 7 – Anagrafe delle prestazioni

1. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di incarico extra istituzionale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti, l'ammontare del compenso effettivamente percepito.

Art. 8- Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e alle norme ivi richiamate.



COMUNE DI REDAVALLE
Provincia di PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 08/02/2014

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI.-"

Art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

SERVIZIO PERSONALE.

Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile dell'Ufficio suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Umberto Fazio Mercadante

Li, 08/02/2014

SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Sindaco, responsabile dell'Ufficio Tecnico suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

FAVOREVOLE

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
Dott. Fabio Lombardi

Li, 08/02/2014

SERVIZIO FINANZIARIO attestazione di regolarità tecnico - contabile art.3 co.6 regolamento comunale di contabilità

Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazio Mercadante

Li, 08/02/2014

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa al competente cap. _____ int. _____ del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi degli art. 27, co. 1, e 35, co. 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, dando di aver provveduto alla relativa registrazione contabile.

FAVOREVOLE

Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazio Mercadante

Li, 08/02/2014



COMUNE DI REDAVALLE
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott LOMBARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott UMBERTO FAZIA MERCADANTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art..124 D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art..125 D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 13/02/2014 giorno di pubblicazione – ai capigruppo consiliari – ai sensi dell'art.125 del D.L.vo 18.08.2000 n.267.

Visto: IL SINDACO
F.to Dott LOMBARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 13/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art..134 D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma del art.134 del D.L.vo 18.08.2000 n.267.

Lì, 23/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE